



m\_ante.MASE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0129079.04-08-2023  
**AEI WIND PROJECT I**

Via Vincenzo Bellini, 22 - 00198 Roma Italia  
P.I. 16805301005

**Oggetto:** Risposta/Controdeduzioni tecniche al Parere Negativo espresso dal Comune di Brindisi con Nota Prot. 54990 del 12/05/2023 e pubblicato dal MASE con Nota Prot. 0077511 del 12/05/2023

**Progetto: [ID-VIP: 9187]** Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n. 152/2006 relativa al progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "CE Brindisi Sud", costituito da 6 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6 MW, per una potenza complessiva d'impianto di 36 MW, con relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Brindisi (BR) e Mesagne (BR).

**Procedura:** Provvedimento unico ambientale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**Proponente:** AEI WIND PROJECT I S.r.l.

Roma, 04/08/2023

## Il Legale Rappresentante

Vincenzo Ballerino

**Signed by:** BALLERINO VINCENZO  
**Issuer:** Namirial CA Firma Qualificata  
**Signing time:** 04-08-2023 10:45 UTC +02

Il presente documento è redatto in risposta alle osservazioni riportate nella nota con Prot. 54990 del 12/05/2023 ed espresse dal Comune di Brindisi a sostegno del parere non favorevole all'autorizzazione del progetto eolico presentato dalla Società AEI WIND PROJECT I S.r.l. costituito, nel suo progetto definitivo, da 6 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6 MW con altezza al mozzo pari a 135m. Il progetto dell'impianto ricade nei territori dei Comuni di Brindisi e Mesagne, entrambi in provincia di Brindisi nella regione Puglia.

In particolare, al paragrafo *Osservazioni*, viene richiamato **l'articolo 38 delle NTA** del Piano Regolatore Generale comunale, il quale esplicita che, nelle zone agricole, è permessa l'attività industriale connessa alle attività agricole. A tal proposito, fermo restando che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti (art.12 D.Lgs 387/2003), bisogna considerare che un impianto di questo tipo **non comporta un consumo di superficie tale da ridurre in maniera sensibile l'uso agricolo del suolo**. L'ingombro della Stazione Utente è infatti pari a 1.186 m<sup>2</sup> ovvero 0,119 ha, utili a contenere le apparecchiature strettamente necessarie all'esercizio dell'impianto. Rispetto all'ubicazione della Stazione Elettrica Utente, come si evince dalla *Relazione Tecnico Descrittiva PR01*, dopo l'analisi accurata delle diverse opzioni, è stata scelta l'alternativa progettuale meno impattante e più vicina possibile alla Stazione Elettrica Terna, così da evitare la frammentazione del territorio. Criteri di prossimità e minimizzazione degli impatti sono stati adottati come principi fondamentali durante tutta la progettazione definitiva delle opere.

Inoltre, è bene ricordare lo scopo finale della realizzazione di un impianto che produce energia rinnovabile che, in quanto priva, nella fase di esercizio, di emissioni dannose per l'ambiente è indirettamente una misura atta alla protezione dell'ambiente naturale e agricolo.

Nella nota del parere non favorevole all'impianto, al paragrafo Conclusioni, vengono altresì richiamati i seguenti articoli:

➤ **Art. 3.08 NTA PRG adeguato al PUTT/p**

*...in riferimento all'analisi delle interferenze rilevate, la realizzazione dei collegamenti mediante cavi interrati a una profondità di circa 1,20 metri, necessitano approfondite analisi geologiche del sito. Tuttavia, dalla disamina della documentazione (...) non è stato possibile desumere le caratteristiche geologiche del sito, e dunque, se gli interventi possono essere compatibili con le prescrizioni di base Corsi d'acqua.*

A tal proposito si evidenzia la ricezione, in data 01/02/2023 con nota Prot. 6340, del parere positivo della Regione Puglia per quanto attiene il Vincolo idrogeologico, da cui è possibile desumere che l'area sia già stata valutata positivamente dal punto di vista del rischio legato alle caratteristiche geologiche del territorio.

In ogni caso, codesta Società proponente si impegna ad effettuare ulteriori e più dettagliate analisi geologiche fase di progetto esecutivo.

➤ **Artt. 3.10, 3.11, 3.16 NTA PRG adeguato al PUTT/p**

*..non sono autorizzabili (...) progetti che comportino trasformazioni che compromettano la morfologia colturale e d'uso del suolo in riferimento al rapporto paesaggistico-ambientale tra il bosco/macchia ed il suo intorno diretto;*

Fermo restando che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti (art.12 DLgs 387/2003), si consideri che un impianto di questo tipo non rappresenti un consumo di superficie agricola tale da comportare riduzione in negativo dell'uso agricolo del suolo.

Alla luce dei nuovi obiettivi previsti dal PNIEC 2030, per il raggiungimento di circa 6,5 GW di energia derivanti da fonte rinnovabile in Regione Puglia, non si può considerare non prioritaria la realizzazione di questi interventi sulla base di strumenti locali in vigore.

Infine, è importante sottolineare che **i tracciati di avvicinamento alle torri sono costituiti da stabilizzato misto non impermeabile e ripristinabile al 100%.**

Per gli approfondimenti rispetto ai temi richiamati da questo articolo si rimanda anche alla *Relazione Archeologica Preliminare PR14* specialistica che analizza in maniera puntuale in territorio interessato dall'impianto per escludere la possibilità di interferire con i Beni storici presenti nel territorio.

➤ **Art. 3.13 NTA PRG adeguato al PUTT/p**

*Nelle aree protette non sono autorizzabili...*

**Le opere in progetto non interferiscono direttamente con le componenti delle aree protette e siti naturalistici.**

Fermo restando che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti (art.12 D.Lgs 387/2003), lo strumento urbanistico PUTT /p, rispetto al quale è stato adeguato il Piano Regolatore Generale comunale, è stato sostituito dall'attuale Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) il quale supera i limiti normativi del precedente Piano Urbanistico Territoriale Tematico e garantisce la gestione attiva del territorio.